

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **25595** del Registro di Segreteria, promosso da P. M. C., nata a Omissis il Omissis, rappresentata e difesa dall'Avvocato Antonio Nicolini, presso il cui studio sito in Cagliari, Via Cugia, nr. 05, ha eletto domicilio, avverso il Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, nr. 243 del 05.12.2013;

Uditi, nella pubblica Udienza del 16.09.2025, il relatore Dr. Tommaso Parisi e l'Avvocato Antonio Nicolini, non rappresentato il Dicastero resistente;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Vista la Legge 21 luglio 2000 nr. 205;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui

al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

La ricorrente, già Caporale dell'Esercito Italiano e congedata il 25.05.2011 per fine ferma, ha impugnato il Decreto in epigrafe con il quale la suddetta Amministrazione ha respinto la domanda di pensione privilegiata promossa da parte attrice in data 23.07.2012 e la successiva istanza pervenuta al citato Dicastero il 05.10.2012 volta ad ottenere la concessione dei benefici previsti dal D.P.R. nr. 243 del 2006, quale equiparata a “vittima del dovere”, per non dipendenza da causa di servizio della seguente infermità da cui la medesima risulta affetta: “SURRENECTOMIA DX DA CARCINOMA DELLA CORTECCIA SURRENALE, MORBO DI ADDISON IATROGENO, IN TERAPIA SOSTITUTIVA”

Dagli atti risulta che parte attrice ha prestato servizio presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra a Perdasdefogu nell'arco temporale compreso tra il 04.06.2009 ed il 25.05.2011, con la qualifica di operatore informatico 30/A fuciliere; il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Cagliari, con verbale nr. ACMO122844 del 16.01.2013, giudicava la ricorrente permanentemente non idonea al servizio militare e da collocare in congedo assoluto, mentre il medico di parte reputava in quella sede la prefata patologia come dipendente da causa di servizio, in diretta connessione con l'esposizione alle sostanze nocive presenti nel Poligono di Perdasdefogu. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con due pareri resi rispettivamente in data 25.06.2013 e 22.10.2013, valutava al contrario la

suddetta patologia come non dipendente da causa di servizio.

Alla luce dei citati pareri negativi, il Ministero della Difesa adottava il Decreto di reiezione delle domande in questione per non dipendenza da causa di servizio dell'infermità lamentata da parte attrice, impugnato con il presente gravame.

L'istanza presentata in via amministrativa dall'interessata il 17.05.2021, a mezzo del proprio legale, rimaneva senza esito.

Nell'atto introduttivo del giudizio, la difesa della ricorrente, mettendo in risalto le condizioni in cui ha prestato servizio la propria assistita presso il menzionato Poligono, quali l'esposizione alle nano particelle di uranio impoverito e lo svolgimento di servizi di guardia, esercitazioni e bonifica di zone della struttura in parola a mani nude, senza utilizzo di tute monouso e mascherine protettive per il filtraggio dell'aria, ha dedotto l'erroneità, l'infondatezza e la genericità dei suddetti pareri emessi dal Comitato di verifica per le cause di servizio, da considerarsi pertanto assolutamente inattendibili sotto il profilo medico-legale, sottolineando che dalla documentazione sanitaria e dal foglio matricolare della nominata P. emerge, con preclara evidenza, che la citata patologia tumorale è sorta certamente durante lo svolgimento del servizio d'istituto, e per causa di esso, anche tenendo conto della circostanza che la medesima è stata sottoposta per un lungo periodo al contatto con radiazioni ionizzanti sicuramente pericolose e nocive; al riguardo, il patrocinatore ha invocato il contenuto della relazione tecnica sottoscritta dal Prof. Massimo Terzolo, responsabile di Medicina interna presso l'AOU San Luigi Gonzaga di Orbassano (TO).

Il Ministero della Difesa si è costituito in giudizio con articolata memoria

depositata in data 14.01.2022, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, replicando alle tesi avversarie alla luce delle conclusioni esplicitate nei due pareri negativi adottati dal Comitato di verifica per le cause di servizio.

Questa Sezione Giurisdizionale, con Ordinanza nr. 7/2022 del 21.01.2022, ha chiesto in prima battuta il parere del Collegio Medico Legale dell'ASL di Cagliari, in qualità di CTU, in ordine alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità da cui risulta affetta la ricorrente in relazione al periodo trascorso presso il citato Poligono dal 04.06.2009 al 25.05.2011, previa trasmissione al citato Organo collegiale di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria versata in atti, compresa la perizia medica di parte; il predetto CTU riferiva con parere trasmesso il 14.02.2024, reso nella seduta del 23.06.2022, sostenendo che la patologia in rassegna è da ritenere non dipendente da causa di servizio.

Questa Sezione Giurisdizionale, con una seconda Ordinanza nr. 41/2024 del 19.04.2024, ha chiesto un nuovo parere al Collegio Medico Legale in seno al Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, ponendo il medesimo quesito prospettato nella prima Ordinanza; il prefato CTU rispondeva con parere nr. 7707 del 16.06.2025 in cui veniva nuovamente negata la dipendenza da causa di servizio della malattia che ha colpito parte attrice.

In data 03.09.2025 la difesa della ricorrente ha depositato note d'Udienza, con le quali ha contestato le conclusioni esplicitate nel secondo parere reso dal prefato Collegio Medico Legale, ritenendole assolutamente inattendibili ed errate per la persistenza degli stessi vizi che avrebbero inficiato il primo

parere e che avrebbero indotto questa Sezione Giurisdizionale, nella persona del precedente Giudice unico intestatario del fascicolo, a disporre il rinnovo delle operazioni peritali; in dettaglio, l'Avvocato Nicolini ha sottolineato che anche la seconda relazione inspiegabilmente non ha preso in considerazione le risultanze delle indagini esperite dalle Commissioni Parlamentari d'inchiesta sulla specifica tematica, né il rapporto scientifico della Dott.ssa Gatti versato in atti dal medesimo patrocinatore, documentazione la cui rilevanza probatoria non è stata espressamente contestata dal Ministero della Difesa resistente e, pertanto, dimostra come la domanda della propria assistita si riveli meritevole di integrale accoglimento.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa infondato.

In merito alla questione controversa sottoposta alla cognizione di questo Giudice, nel contesto della cornice ricostruttiva in rassegna, si stima utile evidenziare che sia il CTU presso la ASL di Cagliari, sia il CTU presso la Stato Maggiore Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, hanno evidenziato, confermando i due pareri resi precedentemente dal Comitato di verifica per le cause di servizio, che non sussiste alcun nesso causale, ovvero concausale, efficiente e determinante, tra il servizio prestato dalla nominata P. presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra a Perdasdefogu e la patologia da cui la stessa risulta affetta, alla luce di argomentazioni puntuali e condivisibili che si intendono espressamente ed integralmente richiamate nel presente provvedimento, senza necessità di ripercorrerle nuovamente nella loro interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015). In dettaglio, il Collegio Medico Legale, Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, dopo un ampio ed analitico approfondimento preliminare attinente, per

un verso, al raro tumore del surrene che colpisce le ghiandole surrenali, la cui eziologia è attualmente sconosciuta, per altro verso, agli effetti potenzialmente nocivi dell'uranio impoverito, significando tuttavia che l'indagine svolta dalla Procura della Repubblica di Lanusei nel corso del 2011 aveva escluso la presenza di uranio impoverito sui bersagli ubicati all'interno del Poligono in rassegna, tenendo conto, inoltre, che l'unico tipo di tumore per il quale si è osservato un eccesso statisticamente significativo in relazione all'esposizione prolungata e notevolmente superiore ai valori soglia alle particelle ionizzanti legate all'uranio impoverito è unicamente il linfoma di Hodgkin, ha sottolineato che parte attrice è stata colpita dal tumore solido al surrene in età estremamente giovanile (24 anni), rispetto alle risultanze unanimes della letteratura scientifica in materia in funzione delle quali la malattia interessa più spesso i soggetti di età compresa tra i 30 ed i 50 anni; il CTU ha precisato che non si ravvisa un rischio specifico mansionale relativamente ad una dose soglia di radiazioni alfa/beta/gamma di uranio depleto, in particolare partecipazione diretta a scenari bellici con attenzione di vapori aerosolici di combustione, utili alla mutazione genetica causa della patologia oncologica residua sulla ricorrente, né tantomeno un irraggiamento secondario da inquinamento outdoor in quanto la concreta probabilità di mutazioni da ionizzazione correlate all'uranio depleto sono da ricercarsi nel solo irraggiamento da radiazioni alfa, sprigionantisi al solo impatto del proietto e decadenti dopo pochi minuti anche nella considerazione della bassissima penetranza. La radiazione di fondo, anche nei lavori presentati dall'Istituto Superiore di Sanità non appare essere sufficiente all'oncogenesi, essendo la stessa paritetica all'inquinamento outdoor della

maggior parte delle città industrializzate. Il Collegio Medico Legale, infine, ha chiarito che l'abbinamento etiopatogenetico cancro, esposizione ad uranio depleto o altri inquinanti ambientali quali metalli, risulta essere in letteratura decisamente debole se si considera soprattutto la tipologia di mansione espressa dalla ricorrente nel Poligono (compiti di segreteria e servizio interno ordinario come graduato di giornata e guardie armate, quale incarico principale, nonché specifiche attività svolte all'esterno, quali addestramento, servizi di sgombero e smontaggio stabilimenti, direzione traffico, esercitazioni a fuoco e relative bonifiche terreni dai bossoli e frammenti metallici), caratterizzata da compiti di pertinenza e correlati alla propria mansione senza che la stessa abbia mai partecipato ad alcun scontro armato e non facendo mai la medesima ricorso a munizionamenti con uranio impoverito, "armi non convenzionali" non adottate dalla F.A. di appartenenza, di modo che la prestazione di servizio, anche se effettuata in ambito Poligono, rappresenti una ordinaria condizione di svolgimento dei compiti d'istituto di un militare deputato ad operare in ambiti bellici o comunque pericolosi, ma senza un rischio specifico aggravato. Nel caso in esame, conclude quindi il CTU, esplorando il rapporto informativo non è dimostrabile in alcun modo l'assorbimento di dosi ionizzanti (alfa/beta/gamma) da parte della suddetta P., sviluppandosi le stesse radiazioni soltanto in corso di bombardamenti di prima linea ed a causa della vaporizzazione ed aerosolizzazione della camicia del proietto nelle immediate vicinanze dell'impatto ed in peculiari teatri operativi con Paesi che abbiano avuto in dotazione munizioni "non convenzionali".

Per quanto esposto in narrativa, questo Giudice, alla luce della

ricognizione di carattere clinico sopra illustrata, ritiene pienamente condivisibili, in presenza di pareri assolutamente univoci e concordi, dapprima del Comitato di verifica per le cause di servizio, e successivamente dei due Organi medico-legali che si sono pronunciati, nella veste di CTU, in merito alla non dipendenza da causa di servizio della patologia da cui risulta affetta parte attrice, le precise valutazioni espresse, da ultimo, dal Collegio Medico Legale in seno al Ministero della Difesa, Sezione Speciale presso la Corte dei Conti, con il citato parere nr. 7707 del 16.06.2025, in quanto trattasi di giudizio sorretto da valide, puntuali ed esaustive motivazioni circa la suddetta conclusione cui è pervenuto.

D'altro canto, il prefato parere è idoneo a confutare tutte le deduzioni prospettate dalla difesa di parte attrice, le quali appaiono decisamente recessive e non sufficienti a scalfire il solido quadro clinico esposto con rigorose e convincenti motivazioni dal Collegio Medico Legale presso il prefato Dicastero, Organo terzo, indipendente ed imparziale dotato di elevatissima qualificazione e specializzazione in materia di infermità da cui risulta affetto il personale militare nei giudizi concernenti l'accertamento della dipendenza di malattie da causa di servizio, il quale ribadisce ed integra il giudizio negativo già espresso, con dovizia di argomentazioni, sia dal primo CTU presso la ASL di Cagliari, sia dal Comitato di Verifica per le cause di servizio in ben due pareri complementari; in particolare, questo Giudice reputa assolutamente convincente ed immune da vizi logici o incongruenze o travisamento dei fatti la convergente valutazione espressa dai predetti Organi collegiali, poiché la nitida e lineare motivazione addotta, incentrata in modo espresso, da una parte, sull'assenza di elementi oggettivi che consentano di

correlare causalmente, ovvero con criterio concausale efficiente e determinante, la patologia tumorale in rassegna al servizio prestato, dall'altra, sulla palmare constatazione che comunque nei precedenti di servizio della ricorrente in relazione alle mansioni svolte presso il Poligono non sono comunque ravvisabili eventi specifici e rilevanti potenzialmente idonei a dar luogo ad una genesi neoplastica, è in grado di infirmare e superare in modo evidente tutte le argomentazioni ed i dubbi sostanziali e procedurali formulati in proposito negli atti difensivi. In secondo luogo, non è superfluo rammentare che, in ogni caso, il valore inerente alla valutazione, ai fini del libero convincimento di questo Giudice, del contenuto delle prefate CTU, si colloca, almeno in astratto e salvo l'obbligo di verificarne la reale ed effettiva coerenza ed attendibilità complessiva, ampiamente riscontrata nella presente fattispecie, su un gradino certamente superiore nella scala di delibazione delle risultanze processuali rispetto alla perizia stragiudiziale depositata da parte attrice, a firma del Prof. Terzolo, la quale, con riferimento ai giudizi tecnici espressi, integra sotto il profilo giuridico, secondo indirizzi giurisprudenziali costanti ed ormai granitici, un semplice mezzo difensivo, al pari delle altre eccezioni e delle argomentazioni dedotte nell'atto introduttivo, dalla fisionomia meramente indiziaria ed ipotetica (ex multis Cassazione, Sezione III Civ., nr. 26051 del 2022). Le censure formulate dalla difesa nelle note d'Udienza, infine, non sollecitano il favorevole scrutinio della Sezione e devono essere disattese con nettezza, sul rilievo assorbente che le risultanze delle Commissioni Parlamentari d'inchiesta ed il rapporto scientifico versato in atti dal patrocinatore della ricorrente identificano documentazione che, per quanto autorevole, paradigmatica e puntualmente descrittiva della materia

inerente agli effetti potenzialmente nocivi dell'uranio impoverito nonché al cosiddetto inquinamento bellico, non può rivestire alcuna rilevanza probatoria nel presente giudizio, in quanto analizza il fenomeno in parola, ovviamente, soltanto dal punto di vista oggettivo, storico, statistico, generale e complessivo, mentre il presente ricorso è incentrato unicamente sulla precisa valutazione in ordine alla posizione personale dell'interessata e, soprattutto, sulle effettive mansioni svolte dalla medesima presso il Poligono Interforze del Salto di Quirra a Perdasdefogu, quindi su fattori di carattere eminentemente soggettivo, assolutamente unici ed irripetibili nella loro dimensione tipicamente fattuale ed individualizzata, tenendo conto che entrambi i CTU hanno concordemente e nettamente escluso in termini di assoluta certezza, senza pertanto riferimenti a criteri probabilistici, dopo la verifica analitica relativa ai diversi compiti concretamente disimpegnati dall'interessata nel periodo in questione, un rischio specifico aggravato nell'ambito della tipologia dei vari servizi prestati; ne discende, quale immediato corollario, che nessun obbligo di contestazione gravava sul Ministero della Difesa, diversamente da come enfaticamente opinato dal legale della ricorrente, anche nel corso del dibattimento, e quindi nessun effetto a beneficio di parte attrice è scaturito da siffatto presunto inadempimento, proprio perché la documentazione prodotta dal medesimo non può sicuramente assurgere, per le connesse motivazioni sopra lumeggiate, al rango di prova da vagliare in questo giudizio, nemmeno di natura meramente presuntiva ovvero indiziaria, trattandosi di atti a contenuto informativo generale.

In definitiva, la Sezione, tenuto conto delle suddette asserzioni, difettando

qualsivoglia dubbio o incertezza in merito alle conclusioni delle operazioni peritali, non ravvisa gli estremi per chiedere chiarimenti al secondo CTU, con il precipitato che la richiesta della difesa di parte attrice avanzata in via subordinata nelle suddette note d'Udienza deve essere rigettata.

Per quanto esposto in narrativa, la domanda della ricorrente non merita l'adesione di questo Giudice, per carenza dell'ineludibile presupposto afferente alla dipendenza da causa di servizio dell'infermità tumorale da cui la stessa risulta affetta.

Sussistono eccezionali motivi, considerata la natura della presente controversia e le notevoli difficoltà inerenti all'accertamento sanitario della dipendenza da causa di servizio dell'infermità postulata dalla ricorrente, per disporre la compensazione delle spese tra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

RESPINGE

Il ricorso proposto da P. M. C. in quanto infondato.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di consiglio del 16.09.2025.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 19/09/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)

DECRETO

Il Giudice Unico, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di detto art. 52 nei riguardi della ricorrente: in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi della ricorrente.

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)